



CIRCOLARE N° 24-2014 DEL 26 MAGGIO 2014

Gas a effetto serra: nuovo regolamento UE

Sulla GUUE L 150 del 20 maggio 2014 è stato pubblicato il **Regolamento (UE) n. 517 del 16 aprile 2014** sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Oggetto di tale norma, come si può leggere nell'art.1 della stessa, è quello di proteggere l'ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Di conseguenza, il regolamento:

- a) stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi;
- b) impone condizioni per l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
- c) impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra;
- d) stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi.

La norma entrerà in vigore il 1 gennaio 2015, ed abrogherà l'analogo provvedimento il citato Regolamento 842/2006, come stabilito dall'art. 26, ma non i seguenti disposti emanati in sua attuazione:

- Regolamento CE [1493/2007](#)
- Regolamento CE [1494/2007](#)
- Regolamento CE [1497/2007](#)
- Regolamento CE [1516/2007](#)
- Regolamento CE [303/2008](#)
- Regolamento CE [304/2008](#)
- Regolamento CE [305/2008](#)
- Regolamento CE [306/2008](#)
- Regolamento CE [307/2008](#)
- Regolamento CE [308/2008](#)

che restano in vigore e continuano ad essere applicati salvo e fino ad abrogazioni mediante atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione ai sensi del Regolamento 517/2014.

In allegato VIII della norma viene riportata la tabella di correlazione tra i regolamenti CE 842/2006 e 517/2014.

La principale novità riguarda la quantità limite di gas a effetto serra contenuto nell'apparecchiatura per stabilire se dovrà essere soggetto a controllo periodico oppure no. Nel regolamento CE 842/2006 il limite al di sotto del quale le apparecchiature non dovevano essere sottoposte a controlli periodici era fissato in 3 kg, nel nuovo regolamento si parla invece di **tonnellate equivalenti di CO2** (5 ton CO2 equivalenti, o 10 ton per apparecchiature ermeticamente sigillate). Dunque non è immediato stabilire se l'apparecchiatura dovrà essere soggetta a controlli periodici in quanto andranno calcolate le tonnellate equivalenti di CO2.

Anche per la frequenza dei controlli è prevista una differenziazione in funzione delle ton CO2 equivalente, seppur siano concesse alcune deroghe fino al 31/12/16.

Si rimanda al regolamento scaricabile al link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ITA